

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 923

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUALTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1994

Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara

ONOREVOLI SENATORI. - Gli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati nel 1992 e destinati alla detenzione di elementi di grande pericolosità in condizioni di massima sicurezza, così da interrompere ogni tipo di rapporto con gli elementi che, ancora in libertà, mantengono in attività le strutture della criminalità mafiosa, non possono essere dismessi.

Non vi sono oggi le strutture sostitutive attrezzate per le esigenze di detenzione di

massima sicurezza, nè vi sono, nell'attuale fase della lotta alla mafia e alle altre organizzazioni criminali, le condizioni per abbassare la guardia e abbandonare la legislazione di emergenza.

In questo senso si è pronunciato il Ministro dell'interno e sarebbe grave che il Parlamento non lo ascoltasse.

Prorogare di quattro anni le disposizioni in vigore risponde a chiare esigenze di ordine e sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal seguente:

«1-ter. - L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1999».

